DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991)

Art. 22

Responsabilità sussidiaria del finanziatore

Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita' di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito.

Versione in vigore dal 6 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Estremi	Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Titolo	II — Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa
Capo	II — Credito e risparmio
Sezione	I — Credito al consumo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-adempimento-di-obblighi-derivanti-dall-1992/art-22-responsabilita-sussidiaria-del-finanziatore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it